

III SETTORE - AREA DI VIGILANZA - UFFICIO COMMERCIO

Prot. n. 17632

Ordinanza n. 60 / 2015

Il Responsabile

Atteso che, sulla scorta del piano di sosta del settembre 2009, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di regolamentare il parcheggio a pagamento, senza custodia dei veicoli, sulla base della citata pianificazione attraverso l'installazione di 16 parcometri lungo le seguenti aree cittadine: Parcheggio Villa Comunale, Via Manfredi, Piazza Umberto I°, Piazza Sparavigna, Via Santi Sabino e Romolo, Via Aversa, Via Fiume, Via Gramsci, Via Melfi, Via Roma, Piazza Vittorio Veneto, Via San Nicola, Piazza Leopoldo Cassese, Via Leopoldo Cassese e Parcheggio Lazzerini;

Considerato che, a seguito della procedura di gara, la fornitura dei 16 parcometri è stata affidata alla ditta ATB Automatentechnik Baumann GmbH – An der Bahn 11 – D-92706 Luhe-Wildenau – Germania, con la quale in 03/03/2015 si è provveduto ad effettuare il collaudo di regolare installazione e funzionamento delle apparecchiature di che trattasi;

Visto il disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. che demanda all'ordinanza dell'ente proprietario della strada, previa delibera della Giunta Comunale, la puntuale applicazione delle modalità di utilizzazione delle aree a pagamento e che in queste vanno necessariamente ricondotte le modalità per rendere effettivo e verificabile il controllo dell'avvenuto pagamento della tariffa per la sosta negli stalli a pagamento;

Vista la nota Prot. n. 4916 del 17/03/2014 con la quale il Comune di Atripalda ha chiesto alla Prefettura di Avellino uno specifico parere in materia di parcheggi a pagamento con protrazione della sosta per periodi successivi a quello per il quale è stato eseguito il pagamento e la nota di riscontro della Prefettura di Avellino Prot. n. 25 / 2014 / MAN / CT / Area III del 26/03/2014 che conferma l'orientamento della possibilità per i Comuni di sanzionare ai sensi del Codice della Strada previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 16/10/2014 ad oggetto: Direttive per la gestione del parcheggio coperto della Villa Comunale ed altri servizi - Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 40/2014;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del 03/07/2015 e n. 160 del 14/08/2015 relative all'individuazione delle aree per la sosta a pagamento su suolo pubblico per un tempo limitato, con indirizzi sulla gestione operativa del sistema di controllo della sosta mediante parcometri e applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;




Richiamato il Decreto Sindacale Prot. n. **6091 del 03/04/2015** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento

ORDINA

Per i motivi in premessa citati:

1. Le aree di sosta a pagamento, senza custodia del veicolo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della Strada, sono situate lungo le seguenti arterie cittadine :
 - ⊕ Parcheggio Villa Comunale
 - ⊕ Via Manfredi
 - ⊕ Piazza Umberto I°
 - ⊕ Piazza Sparavigna
 - ⊕ Via Santi Sabino e Romolo
 - ⊕ Via Aversa
 - ⊕ Via Fiume
 - ⊕ Via Gramsci
 - ⊕ Via Melfi
 - ⊕ Via Roma
 - ⊕ Piazza Vittorio Veneto
 - ⊕ Via San Nicola
 - ⊕ Piazza Leopoldo Cassese
 - ⊕ Via Leopoldo Cassese
 - ⊕ Parcheggio Lazzerini
2. Nelle aree di cui al punto 1) la sosta dei veicoli :
 - a) E' limitata per un periodo massimo di 4 ore;
 - b) E' soggetta al pagamento con ticket da parcometro o convenzione per residenti nella seguente fascia oraria : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni feriali, domenica e festivi esclusi;
 - c) E' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta (Parcometri), senza custodia del veicolo, con tariffa fissa di € 0,50 per ora o frazione di ora;
 - d) E' regolata dal pagamento del ticket che dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo chiaramente visibile, in caso contrario l'automobilista sarà assoggettato a sanzione per mancata esposizione;
 - e) Sulle predette aree è vietata la sosta a tutti gli autocarri di massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e i relativi rimorchi;
3. L'utilizzo del parcheggio coperto della Villa Comunale, in virtù di quanto già disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 16/10/2014, dovrà

- avvenire, con ingresso da Via Manfredi ed uscita dalla Via Angelo Mastroberardino, in convezione per le ore notturne, dalle ore 21:00 alle ore 9:00, mentre per le ore diurne, 9:00 – 13:00 e 16:00 – 21:00 di tutti i giorni feriali, domenica e festivi esclusi, lo stesso è soggetto al pagamento con ticket da parcometro, convenzione per i residenti e convenzione per abbonamenti notturni;
4. I soggetti titolari di abbonamento notturno del parcheggio sottostante la Villa Comunale potranno prolungare la sosta negli orari giornalieri, in cui è attivo il servizio dei parcheggi a pagamento, mediante sottoscrizione della convenzione come previsto per i residenti e cioè con un costo aggiuntivo di € 24,00 semestrali;
 5. Le sanzioni in materia di violazione della sosta subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della stessa, sono :
 - ❖ in caso di sosta effettuata omettendo l'esposizione, sul cruscotto in modo chiaramente visibile, del titolo comprovante il pagamento della convenzione per i residenti o della convenzione per abbonamenti notturni per il parcheggio coperto della Villa Comunale la sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada;
 - ❖ in caso di sosta effettuata omettendo l'esposizione, sul cruscotto in modo chiaramente visibile, del ticket di avvenuto pagamento o altro titolo in base al quale risulti la regolarità della sosta la sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada;
 - ❖ in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è stato eseguito il pagamento della tariffa, o della convenzione per residenti la sanzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. f) e comma 15, del Codice della Strada. Tale sanzione è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione;
 6. In via sperimentale, sono esonerati dal pagamento i veicoli a due ruote, al servizio di persone diversamente abili, che abbiano esposto in maniera chiaramente visibile sul cruscotto il relativo contrassegno, degli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, dei Vigili del Fuoco e dei servizi di soccorso, i veicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche identificati dal logo dell'Ente;
 7. Relativamente all'esposizione del contrassegno per disabili si prescrive che ciò deve avvenire solo ed esclusivamente in presenza del soggetto disabile. L'utilizzo del contrassegno, mediante esposizione sul veicolo, da parte di non aventi diritto, qualora il disabile non sia a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo si procederà al materiale ritiro del contrassegno stesso ed alla comunicazione, al Comune di rilascio, della proposta di revoca dell'autorizzazione fermo restando l'applicazione delle prescritte sanzioni amministrative e della comunicazione all'Autorità Giudiziaria per i comportamenti che riconducono ad ipotesi di reato. L'accompagnatore del disabile non potrà in nessun caso usufruire dell'esposizione del contrassegno in assenza del disabile;
 8. Le aree a parcheggio come innanzi istituite, per l'attivazione delle convenzioni sono suddivise in due zone:
 - ❖ **ZONA 1** : Parcheggio Villa Comunale, Via Manfredi, Piazza Umberto I°, Piazza



-
- Sparavigna, Via Santi Sabino e Romolo, Via R. Aversa, Via Fiume, Via Gramsci, Via Melfi, Via Roma dai civici 2 e 1 ai civici 60 e 65, Piazza Vittorio Veneto;
- ❖ **ZONA 2** : Via Roma dai civici 62/67 fino al termine, Via San Nicola, Piazza Leopoldo Cassese, Via Leopoldo Cassese e Parcheggio Lazzerini;
9. Ai residenti è concessa la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni con le seguenti modalità:
- Ala convenzione possono aderire tutti i componenti dei nuclei familiari residenti nelle specifiche zone, così come risultanti dalla banca dati degli uffici demografici, per un massimo di n. 2 autovetture a qualunque titolo possedute (proprietà, affitto, leasing, comodato, ecc., purché debitamente documentato);
 - Per la prima autovettura, posseduta dal nucleo familiare, è dovuto un importo di € 24,00 semestrale, mentre per la seconda autovettura € 36,00 semestrale;
 - Le autovetture oggetto di convenzione dovranno esporre in modo chiaramente visibile, sul cruscotto, il contrassegno appositamente predisposto dal Comune e consegnato semestralmente dopo l'avvenuto pagamento anticipato della semestralità di competenza;
 - il contrassegno previsto per le convenzioni avrà il costo di € 1,00 a titolo di diritti di istruttoria;
 - l'importo della convenzione potrà essere pagato sia con versamento semestrale che annuale precisando che lo stesso non è in alcun caso rimborsabile; detto pagamento potrà essere effettuato o attraverso apposito conto corrente o presso l'Ufficio Tributi mediante l'utilizzo del dispositivo POS;
 - in via sperimentale, restano escluse dalla convenzione le aree di Via Roma (zona 1 e zona 2) e di Piazza Umberto I°, ad esclusione degli stalli di sosta adiacenti al Palazzo Lazzerini e precisamente dal numero civico 10 al numero civico 17, pertanto i residenti di dette aree potranno utilizzare gli altri stalli ricadenti nella zona di residenza;
 - Le convenzioni avranno validità solo per la zona di appartenenza;
10. Relativamente alla previsione di "parcheggi rosa", le donne in gravidanza, residenti nel Comune di Atripalda, potranno richiedere l'autorizzazione al parcheggio, del veicolo a proprio servizio, in esenzione dal pagamento del ticket previa istanza a cui deve essere allegata apposita certificazione medica. L'esenzione riguarderà tutte le zone del parcheggio a pagamento e tale veicolo non è cumulabile con le due autovetture per nucleo familiare;
11. I Medici e Pediatri di base, con studio ubicato nel Comune di Atripalda (AV), potranno usufruire della convenzione con possibilità di parcheggio su entrambe le zone. Qualora si tratti di persone residenti nel Comune tale convenzione è cumulabile con le due autovetture per nucleo familiare;
12. Lungo le aree interessate dal parcheggio a pagamento sarà collocata segnaletica stradale orizzontale e verticale;
13. Per le aree, innanzi individuate, dove, al momento, non è stata ancora revisionata la segnaletica verticale ed orizzontale, la nuova disciplina stradale partirà solo dopo il



completamento dei lavori in questione;

14. Per le nuove aree di sosta a strisce blu situate in : Parcheggio coperto Villa Comunale, Via San Nicola, Piazza Leopoldo Cassese, Via Leopoldo Cassese la data di inizio dell'obbligo della sosta a pagamento è fissata al 01 Settembre 2015.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda accessibile dal sito internet "**www.comune.atripalda.av.it**".

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per :

- ⊕ Incompetenza
- ⊕ Eccesso di potere
- ⊕ Violazione di Legge

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *Al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);*
- ✓ *Al competente Tribunale Amministrativo Regionale avente sede a Salerno, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*

entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Dispone, altresì, che il seguente provvedimento venga trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda.

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 285/92.



Il Responsabile del Settore
- Cap. Dott. Vincenzo Salsano -